

MAURIZIO ONZA



Isbn 9788828839705

Estratto dal volume:

CESARE RUPERTO - SAVERIO RUPERTO

CODICE CIVILE

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

VOLUME V

LIBRO V - DEL LAVORO

(artt. 2060-2554)

a cura di SAVERIO RUPERTO

ENRICA DE MARCO - LORENZO DELLI PRISCOLI - PAOLA FERRARI
EMANUELA FIATA - SILVIA FRATINI - FRANCESCA INCHINGOLO
MARCO LA BARBERA - MARIKA LOMBARDI - GIANLUCA LUCCHETTI
MICHEL MARTONE - VITTORIO MENICOCCI - MAURIZIO ONZA
LUCIANO PANZANI - GIORGIO PELI - ILARIA ROMAGNOLI
LUIGI ROVELLI - DANIELE SANTOSUOSSO - HADRIAN SIMONETTI
ANTONIO TRILLÒ

2022

Art. 2526.

Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito.

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale (1).

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 8 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 51 fff) d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, conv. con modif. in l. 21 febbraio 2014 n. 9, il presente comma «si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito».

Bibliografia: ANTONINI, *Diritto di recesso e tutela del socio nelle società cooperative*, Milano 2021; COSTI, *Gli strumenti finanziari nelle nuove cooperative: problemi di disciplina*, Banca, borsa, tit. cred. 2005, I, 117 ss.; CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano 2006; LAMANDINI, *Gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative*, Riv. dir. comm. 2006, I, 234 ss.; MARTINA, *Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra profili di governance e risvolti patrimoniali*, Milano 2017; ONZA, *Strumenti finanziari emessi da cooperative e iscrizione in bilancio*, Banca, borsa, tit. cred. 2009, I, 187 ss.; PALLOTTI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali in materia di strumenti finanziari: il caso delle cooperative*, Contr. impr. 2009, 359 ss.; ROMANO G., *La mutualità nelle banche popolari*, Milano 2020.

Sommario: 1. Notazioni generali.

1. Notazioni generali. — Interrogarsi sugli strumenti finanziari emessi da società cooperative significa, innanzitutto (ma, naturalmente, non solo), interrogarsi sugli strumenti finanziari emessi da società per azioni (cc.dd. lucrative: cioè, non cooperative); una inferenza imposta dal diritto positivo nella misura nella quale l'art. 2526, comma 1, c.c., nell'abilitare all'« emissione di strumenti finanziari » le « cooperative », **rinvia alla disciplina della società per azioni.**

Nel richiamare, dunque, il relativo commento, può qui osservarsi solo che: (i) la **regolamentazione** dei profili organizzativi connessi all'emissione è **commessa all'atto costitutivo**; (ii) sembrano **coesenziali** a siffatti strumenti i **diritti patrimoniali** (eventualmente anche “condizionati” o a tempo; ma v., diversamente, LIBONATI, I “nuovi” *strumenti finanziari partecipativi*, *Riv. dir. comm.* 2007, I, 3, nt. 5), scolorandosi l'assenza della parola “partecipativi” di cui, viceversa, gli strumenti finanziari emessi dalle s.p.a. (cc.dd. lucrative) sono dotati (del resto, nella disciplina delle società cooperative l'uso di quel predicato è, si noti, discontinuo, essendo altrove evocato: v., ad esempio, l'art. 2543, comma 1, c.c.); (iii) si tratta di strumenti **diversi** dalle **azioni**, la cui “naturale” circolazione può essere sottoposta a condizioni; (iv) l'**emissione** può certamente avvenire (esemplarmente) *credendi causa* ma, deve ritenersi, anche **causa societatis**, in regime di imputazione del valore dell'apporto corrispettivo a “copertura” del capitale sociale nominale (regime — probabilmente — precluso in caso di strumenti finanziari emessi da società per azioni cc.dd. lucrative); strumenti, allora, attribuiti a soci cc.dd. finanziatori, al fine di differenziarne la partecipazione sociale da quella propria dei soci cc.dd. operatori, quest'ultimi essendo i destinatari di una normativa dedicata e caratterizzante (dunque: irrinunciabile per) la società cooperativa (v., tra l'altro, i cc.dd. requisiti soggettivi, art. 2527 c.c.); a ciò conducendo pure il rinvio all'applicazione della disciplina del recesso dei soci delle società per azioni cc.dd. lucrative previsto dal comma 3 della disposizione in esame; (v) si instaura, per tale via, una **convivenza** tra “scopo **mutualistico**” e “scopo **lucrativo**” normativamente regolata nel senso della soccombenza di questo a quello, contenendo i diritti patrimoniali (trattati, quanto agli utili ed al rimborso del capitale, siccome “privilegi”) ed i diritti amministrativi (e, specificamente, il diritto di voto); e (vi) l'abilitazione della cooperativa costituita in forma di **s.r.l.** all'offerta, soggettivamente vincolata (i destinatari essendo, *ex lege* ed esclusivamente, « investitori qualificati »), « in sottoscrizione di strumenti privi di diritti di amministrazione », induce, da un canto, ad un distacco rispetto alla disciplina prevista nei commi immediatamente precedenti; e, dall'altro, ad una continuità con l'art. 2483 c.c., per l'approfondimento del quale si rinvia al pertinente commento; in giurisprudenza, si è precisato che, a « seguito della nuova disciplina introdotta con la riforma del diritto societario, deve ritenersi preclusa per le società cooperative cui si applichino le norme sulla s.r.l. la possibilità di prevedere, all'interno dei propri statuti, la figura del socio sovventore e più in generale l'emissione di strumenti finanziari con diritti amministrativi, in quanto in tal modo si ammetterebbe l'ingresso nella compagine societaria di soci finanziatori » (Trib. Perugia 15 marzo 2005, *Riv. not.* 2005, 401 ss.).

Regole speciali, in fine, sono state introdotte per le banche di credito cooperativo e per le banche popolari (nell'ordine, artt. 150-ter e 150-quater t.u.b.) che confermano, tra l'altro, la palusibilità di conformare gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c. siccome « azioni di finanziamento », pure abbattendo, a certe condizioni, i limiti nell'esercizio dei diritti di voto stabiliti dal diritto comune e poc'anzi cennati.